Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1

¹ Il contributo di superficie ammonta a 1020 franchi all'anno per ettaro.

Art. 67 cpv. 1

¹ Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l'importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all'effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne i polli da ingrasso, è determinante il numero medio di animali detenuti nell'azienda durante l'anno civile precedente il giorno di riferimento. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell'azienda durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.13

2011-1003 5295